- **Oggetto:** FISI Sciopero dal 1° al 15 novembre - COMUNICAZIONE URGENTE
- **Data ricezione email:** 05/11/2021 12:26
- **Mittenti:** USP di Cremona - - Email: usp.cr@istruzione.it, Ufficio Scolastico Territoriale - Cremona - Gest. doc. - Email: usp.cr@istruzione.it - PEC: uspcr@postacert.istruzione.it, UST - AMBITO TERRITORIALE PER LA PROV. DI CREMONA - Gest. doc. - Email: usp.cr@istruzione.it, UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE CREMONA - Gest. doc. - Email: usp.cr@istruzione.it
- **Indirizzi nel campo email 'A':** Lista degli istituti comprensivi della provincia di CR <comprensivi.cr@istruzione.it>, Lista delle scuole superiori della provincia di CR <superiori.cr@istruzione.it>,
- **Indirizzi nel campo email 'CC':**
- **Indirizzo nel campo 'Rispondi A':** USP di Cremona <usp.cr@istruzione.it>

Allegati

File originale	Bacheca digitale?	Far firmare a	Firmato da	File firmato	File segnato
gen_256_2021.pdf	SI			NO	NO

Testo email

DALL'A.T. DI CREMONA

Si trasmette quanto pervenuto dall'Ufficio di Gabinetto del Ministero dell'Istruzione in merito allo sciopero proclamato ad oltranza dalla sigla sindacale FISI dal 1 al 15 novembre.

Si comunica che, in data odierna con deliberazione n. 21/256, che si allega alla presente, la Commissione di Garanzia ex legge 146/90 ha statuito in merito allo sciopero ad oltranza dall'1 al 15 novembre, proclamato dal FISI in data 29 ottobre 2021, affermando che:

- **per la durata complessiva dell'astensione e la prevista modalità di partecipazione risulta estranea alla stessa nozione di sciopero recepita dall'art. 40 della Costituzione, consolidata anche dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione (Cassazione n.24653 del 3 dicembre 2015);**
- **l'azione viola, in forza della sua estensione temporale cumulativa, non solo i limiti esterni, quali dati dalla osservanza delle regole poste alla sua effettuazione con riguardo ai servizi pubblici essenziali, ma anche e prima di tutto i limiti interni attinenti alla sua riconducibilità alla nozione costituzionale;**
- **trattasi, pertanto, di una astensione non riconducibile alla nozione di sciopero quale incorporata nell'art. 40 della Costituzione e che come tale fuoriesce dalla competenza della Commissione;**
- **conseguentemente, l'assenza dei lavoratori che aderiscano alla protesta deve ritenersi ingiustificata a tutti gli effetti di legge, con la possibilità, per le amministrazioni che erogano servizi pubblici essenziali, di attivare nei confronti dei lavoratori i rimedi sanzionatori per inadempimento, previsti dal diritto dei contratti.**

Si resta a disposizione per qualsiasi eventuale chiarimento.

Cordiali saluti

Segreteria UST di CREMONA